CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 57

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Rigo, Barbisan, Venturini, Bozza, Andreoli, Cecchetto, Dolfin, Valdegamberi, Bet, Bisaglia, Boron, Brescacin, Cavinato, Centenaro, Maino, Michieletto, Scatto, Sponda, Vianello, Villanova e Zecchinato *

VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA ENOGASTRONOMICA VENETA. ISTITUZIONE DEL LOGO RISTORANTE TIPICO DEL VENETO.

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 28 aprile 2021.

---

* Con nota dell'11 maggio 2021, prot. 7819 il consigliere Barbisan ha sottoscritto la proposta di legge.
* Con nota dell'12 maggio 2021, prot. 7930 i consiglieri Venturini e Bozza hanno sottoscritto la proposta di legge.
* Con nota del 19 maggio 2021, prot. 8280 i consiglieri Andreoli, Cecchetto e Dolfin hanno sottoscritto la proposta di legge.
* Con nota del 18 maggio 2021, prot. 8207 il consigliere Valdegamberi ha sottoscritto la proposta di legge.
* Con nota del 19 maggio 2021, prot. 8279 i consiglieri Bet, Bisaglia, Boron, Brescacin, Cavinato, Centenaro, Maino, Michieletto, Scatto, Sponda, Vianello, Villanova e Zecchinato hanno sottoscritto la proposta di legge.

VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA ENOGASTRONOMICA VENETA. ISTITUZIONE DEL LOGO RISTORANTE TIPICO DEL VENETO.

R e l a z i o n e:

La presente proposta di legge è volta a valorizzare la ristorazione tradizionale di qualità del territorio Veneto e a tutelare la cultura enogastronomica della Regione attraverso l'istituzione del logo "Ristorante tipico del Veneto" e della "Settimana della cultura enogastronomica veneta".

Il Veneto è tra le regioni con maggiore varietà e ampiezza del patrimonio agroalimentare grazie alla particolare conformazione geografica del territorio e alla sua prestigiosa storia. La cucina veneta è infatti caratterizzata da una vasta tipologia di piatti tipici di un'area geografica che abbraccia il mare, i laghi, la pianura e la montagna.

Promuovere la ristorazione è fondamentale in quanto essa costituisce un settore importante per l'economia veneta, non solo per i consumi diretti, ma altresì in quanto fonte di grande attrazione turistica. L'offerta enogastronomica rappresenta una primaria motivazione di viaggio; gran parte della spesa dei turisti è destinata alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi. A tal proposito, il Veneto si è da sempre distinto per la reputazione delle specialità agroalimentari di qualità che arricchiscono le tavole della ristorazione. Favorire la trasmissione della cultura enogastronomica veneta è poi essenziale per rafforzare il legame tra i prodotti tipici e i territori da cui essi provengono. La condivisione di tradizioni, esperienze, sapori e profumi consolida la dimensione collettiva, mantiene viva la memoria storica e al contempo promuove la creatività. I piatti tipici, quali portatori di valori della comunità, devono essere custoditi affinché venga preservata l'identità della Regione del Veneto.

Il presente progetto di legge cerca di accogliere le istanze pervenute dalle associazioni di categoria che hanno evidenziato la necessità di un intervento normativo volto alla valorizzazione delle eccellenze venete che passano anche e soprattutto per la cultura enogastronomica, di cui i pubblici esercizi sono espressione. A questo proposito, le iniziative proposte sono volte ad attribuire un riconoscimento ai ristoranti tipici per supportarne ed incentivarne l'azione.

Con riferimento al testo di legge, la presente proposta si articola come segue:

- *dopo l'articolo 1 che illustrale suddette finalità, l'articolo 2 indica come destinatari i ristoranti tradizionali che, nello specifico, saranno individuati con apposito provvedimento dalla Giunta regionale;*
- *l'articolo 3 stabilisce l'istituzione del logo "Ristorante tipico del Veneto" e la sua concessione ad un organismo privato, costituito in forma consortile tra i ristoratori o alle associazioni di categoria in forma associata, che ne disciplina l'uso ed il controllo come stabilito con apposito regolamento;*
- *l'articolo 4 prevede i requisiti per l'utilizzo del logo stabilendo che esso viene assegnato alle attività di ristorazione che preparano piatti tipici della tradizione veneta con prodotti tradizionali, classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC e DOCG, provenienti da agricoltura biologica o che hanno ottenuto il marchio "Qualità Verificata" / l'indicazione "prodotto di montagna". Per poter esibire il logo, le attività di ristorazione devono inoltre offrire ai consumatori adeguate*

informazioni circa la provenienza locale dei prodotti, la preparazione dei pasti e l'effettiva composizione degli stessi. Il logo è volto a pubblicizzare l'operato delle suddette attività e a garantire sotto il profilo qualitativo la tutela dei consumatori;

- *l'articolo 5 menziona l'istituzione del Registro per tutti i ristoranti che hanno ottenuto il riconoscimento all'uso del logo. Tale iscrizione può costituire titolo preferenziale per l'accesso a finanziamenti o erogazioni di contributi regionali;*
- *l'articolo 6 prevede che il concessionario sia assoggettato a periodici controlli sullo stato d'attuazione della presente legge e del regolamento, da parte dell'amministrazione regionale competente che provvede alla revoca della concessione in caso di eventuali non conformità;*
- *l'articolo 7 istituisce la "Settimana della cultura enogastronomica veneta" diretta a preservare la tradizione veneta e a tramandare la cultura enogastronomica ai turisti italiani e stranieri. Il programma della Settimana è stabilito dal concessionario e successivamente approvato dalla commissione consiliare competente. Al fine di sostenere economicamente la realizzazione dell'evento, si impegna la Giunta regionale ad erogare contributi pari a 50.000 euro come previsto dalla norma finanziaria dell'articolo 10;*
- *l'articolo 8 prevede delle sanzioni per l'utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto al registro o per l'utilizzo del logo in modo non conforme al regolamento;*
- *l'articolo 9 abroga l'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli di origine regionale" che prevede di assegnare, alle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico ed operanti nel territorio regionale che si approvvigionino per almeno il 30 per cento di prodotti agricoli di origine regionale nel corso dell'anno, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione. L'articolo viene abrogato poiché risulterebbe una parziale duplicazione delle disposizioni della presente proposta di legge.*

VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA ENOGASTRONOMICA VENETA. ISTITUZIONE DEL LOGO RISTORANTE TIPICO DEL VENETO.

Art. 1 - Finalità ed oggetto.

1. La Regione promuove la cultura enogastronomica del Veneto e la valorizzazione della ristorazione tradizionale di qualità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per garantire sotto il profilo qualitativo la tutela dei consumatori, la Regione sostiene le imprese operanti nel settore della ristorazione.

Art. 2 - Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli esercizi commerciali che svolgono attività di preparazione e somministrazione di pasti e bevande, prodotti in proprio, in ristoranti tipici, individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 3 - Istituzione e concessione in uso del logo "Ristorante tipico del Veneto".

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione istituisce un logo denominato "Ristorante tipico del Veneto".

2. Il logo è concesso in uso dalla Giunta regionale, con medesimo provvedimento di cui all'articolo 2 comma 1, ad un organismo privato costituito in forma consortile tra i ristoratori o alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale anche in forma associata, di seguito denominato "concessionario".

3. Il concessionario adotta un regolamento che disciplina l'uso e il controllo del logo "Ristorante tipico del Veneto". Il regolamento definisce:

a) le caratteristiche grafiche e simboliche del logo;

b) le modalità di utilizzo del logo;

c) la quantificazione del numero minimo di prodotti individuati dall'articolo 4, comma 1, lettera a), necessari all'attribuzione del marchio;

d) i criteri e le modalità per garantire l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti e delle forniture, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b);

e) i criteri e le modalità per l'istituzione di un sistema di controllo;

f) le ipotesi e le modalità di applicazione della sospensione, decadenza e revoca della concessione dell'uso del logo per l'inosservanza del regolamento.

4. Il regolamento di cui al comma 3 è sottoposto alla approvazione della Giunta regionale.

5. Il concessionario provvede a valutare nel merito le richieste presentate dagli operatori per l'utilizzo del logo e ad esprimere per ognuna di esse un parere motivato secondo un procedimento istruttorio definito dal regolamento di cui al comma 3.

6. La Regione promuove, tramite l'utilizzo dei propri canali di comunicazione, anche di massa, il logo di cui al comma 1 e la "Settimana della cultura enogastronomica veneta" di cui all'articolo 7.

Art. 4 - Requisiti per l'utilizzo del logo "Ristorante tipico del Veneto".

1. L'utilizzo del logo "Ristorante tipico del Veneto" è consentito agli operatori della ristorazione che, nel rispetto della presente legge e delle procedure stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, dimostrino il possesso dei requisiti di merito così distinti:

a) Utilizzo di almeno una delle seguenti categorie di prodotti:
   a1. prodotti agroalimentari tradizionali del Veneto inclusi nell'Elenco nazionale approvato con decreto ministeriale del 15 febbraio 2021;
   a2. prodotti agroalimentari classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC e DOCG della regione del Veneto;
   a3. prodotti provenienti da agricoltura biologica o appartenenti ai c.d. Presidi Slow Food;
   a4. prodotti che hanno ottenuto il marchio "Qualità Verificata" in conformità ai disciplinari di produzione della legge regionale n.12/2001 (Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità).
   a5. prodotti che hanno l'indicazione "prodotto di montagna" in virtù dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
   a6. prodotti che hanno ottenuto la denominazione de.co. (denominazione comunale) per la tutela e la valorizzazione dei prodotti tradizionali locali.
b) Valorizzazione della c.d. "filiera corta" mediante:
   b1. l'individuazione, anche quantitativa, degli ingredienti utilizzati;
   b2. l'individuazione della provenienza geografica dei fornitori o dei produttori;
   c) Valorizzazione dell'informazione al consumatore sulla qualità territoriale accertabile mediante:
   c1. la previsione di menu e carta dei vini che riportino una informazione esplicita sulla preparazione dei piatti e sull'effettiva composizione degli stessi;
   c2. la previsione di informazioni relative ai luoghi di produzione degli alimenti utilizzati nonché sugli aspetti storici legati alle produzioni tradizionali locali.
d) l'utilizzo dei prodotti di cui alla lett. a) è finalizzato alla valorizzazione delle ricette tipiche della tradizione culinaria veneta.

Art. 5 - Istituzione del Registro dei ristoranti tipici del Veneto.

1. È istituito presso il concessionario il "Registro dei Ristoranti tipici del Veneto".
2. L'iscrizione al registro è obbligatoria per gli operatori del settore della ristorazione che hanno ottenuto il riconoscimento all'uso del logo "Ristorante tipico del Veneto".
3. Il registro è pubblico ed è continuamente aggiornato a cura del concessionario e pubblicato in apposito sito web.
4. La perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività comporta la cancellazione del registro.
5. L'iscrizione al registro può costituire titolo preferenziale per l'accesso a finanziamenti o erogazioni di contributi regionali di qualsiasi natura.

Art. 6 - Controlli del concedente.

1. Il concessionario è assoggettato a periodici controlli, sullo stato d'attuazione della presente legge e del regolamento, da parte della struttura

regionale competente così come individuata dal provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2 comma 1.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il concessionario predispone una relazione annuale di monitoraggio sul funzionamento dell'utilizzo del logo da inviare alla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale in caso di eventuali gravi non conformità al regolamento di cui all'articolo 3, provvede alla revoca della concessione.

Art. 7 - Istituzione della "Settimana della cultura enogastronomica veneta".

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita la "Settimana della cultura enogastronomica veneta".

2. L'evento è finalizzato, altresì, alla promozione del logo di cui all'articolo 3 e alla diffusione della cultura enogastronomica veneta.

3. Il concessionario stabilisce annualmente il programma delle iniziative per la celebrazione della "Settimana della cultura enogastronomica veneta" che in particolare prevedono:

a) eventi e laboratori
b) pubblicazioni
c) campagne di web marketing

4. Il programma è inviato alla Giunta regionale per la sua approvazione e per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione.

Art. 8 - Sanzioni.

1. L'utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto al registro istituito presso il concessionario ovvero l'utilizzo di un logo non conforme al modello definito dal concessionario è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 2.000,00.

2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modificazioni, i comuni nel cui territorio è ubicato l'esercizio commerciale a cui si riferisce la violazione.

Art. 9 - Abrogazioni.

1. È abrogato l'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n.7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale".

Art. 10 - Norma finanziaria.

1. Per gli oneri di parte corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", con la contestuale riduzione di pari importo, della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", del bilancio di previsione 2021-2023.

2. Per gli esercizi successivi, si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle leggi di bilancio.

Art. 11 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità ed oggetto. 3
Art. 2 - Ambito di applicazione. 3
Art. 3 - Istituzione e concessione in uso del logo “Ristorante tipico del Veneto”. 3
Art. 4 - Requisiti per l’utilizzo del logo “Ristorante tipico del Veneto”. 4
Art. 5 - Istituzione del Registro dei ristoranti tipici del Veneto. 4
Art. 6 - Controlli del concedente. 4
Art. 7 - Istituzione della “Settimana della cultura enogastronomica veneta”. 5
Art. 8 - Sanzioni. 5
Art. 9 - Abrogazioni. 5
Art. 10 - Norma finanziaria 5
Art. 11 - Entrata in vigore. 6